



Comune di FANO
(Prov. Pesaro e Urbino)

UFFICIO ELETTORALE

**Referendum popolare confermativo in materia di giustizia
dei giorni 22 e 23 marzo 2026
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione**

LA FUNZIONARIA E.Q.

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) 8 maggio 2009, n. 28 “Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intransportabili. Disposizioni attuative in vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie”;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati sono invitati a presentare (preferibilmente su modello da ritirare presso l'ufficio elettorale comunale o da scaricare dal sito internet istituzionale del Comune di Fano) la prescritta dichiarazione **dal 10 febbraio 2026 al 2 marzo 2026** (20° antecedente la data della votazione). Si fa presente, tuttavia, che in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **TALE TERMINE DEVE CONSIDERARSI AVENTE CARATTERE ORDINATORIO**. In ragione ciò, eventuali domande pervenute successivamente verranno valutate compatibilmente con le complesse esigenze organizzative legate a questa particolare tipologia di voto.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

Fano, lì 10 febbraio 2026

**LA FUNZIONARIA E.Q.
DOTT.SSA LUCIA OLIVA**